

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1307 del 05/03/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Archiviazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Parma, Via San Leonardo 96 intestata all'impresa Chiesi Farmaceutici SpA per l'attività di "Produzione di medicali"
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1358 del 05/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno cinque MARZO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;

in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTO l'atto di adozione con rinnovo di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-2851 del 07/06/2022, modificato in modo non sostanziale dalla determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-6689 del 28/12/2022, volturato dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-213 del 17/01/2023, modificato in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-2891 del 06/06/2023, modificato dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-2845 del 20/05/2024 e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento Unico del 09/08/2022 protocollo n.155298, modificato in modo non sostanziale dal Provvedimento SUAP 10754 del 19/01/2023, successivamente volturato dal Provvedimento Unico protocollo n. 12691 del 23/01/2023, modificato in modo sostanziale dal Provvedimento SUAP 122855 del 05/07/2023, modificato in modo sostanziale dal Provvedimento SUAP 140353 del 05/06/2024 a favore della società Chiesi Farmaceutici SpA con sede legale in comune di Parma, via Palermo, 26/A e stabilimento ubicato in comune di Parma, via San Leonardo, 96, relativamente all'esercizio dell'attività di "Produzione di medicinali";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che la ditta Chiesi Farmaceutici SpA ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, tramite il portale "Osservatorio IPPC-AIA regionale" dedicato, in data 10/08/2024 (acquisita al protocollo Arpae n. PG/2024/148132 del 12/08/2024) per l'esercizio dell'attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06, classificata come 4.5 dell'Al.VIII della parte II del D.Lgs.152/06 "Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base";

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.DET-AMB-2024-7092 del 18/12/2024 è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale intestata alla ditta Chiesi Farmaceutici SpA per l'insediamento sito in comune di Parma, Via San Leonardo 96;

RILEVATO che la succitata Determinazione Dirigenziale di rilascio AIA **revoca e sostituisce** l'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con provvedimento n. 6567 del 24/03/2017 rinnovato con provvedimento del medesimo SUAP n.155298 del 09/08/2022 e s.m.i.

VISTA inoltre la richiesta di archiviazione dell'AUA presentata dalla Ditta acquisita a protocollo Arpae in data 24/12/2024, PG/2024/233829;

VISTA la Determina DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli;

ATTESO che il Responsabile del presente endoprocedimento amministrativo, per l'archiviazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi della L. n. 241/90, è Paolo Maroli del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Parma.

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

di **ARCHIVIARE** per quanto di competenza e per le ragioni espresse in premessa, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento Conclusivo n. 6567 del 24/03/2017 rinnovato con provvedimento del medesimo SUAP n.155298 del 09/08/2022 e smi intestato alla ditta Chiesi Farmaceutici SpA in riferimento all'insediamento sito in Comune di Parma, Via San Leonardo 96;

In particolare per quanto afferisce all'atto di adozione con rinnovo di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-2851 del 07/06/2022 e successive modifiche e integrazioni.

di **DARE ATTO** che il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di archiviazione rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'archiviazione di AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale;

di **DARE ATTO** che il provvedimento di archiviazione dell'AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

di **TRASMETTERE** la presente determina di archiviazione dell'AUA al SUAP del Comune di Parma ai fini del conseguente rilascio e trasmissione dell'archiviazione alla ditta Chiesi Farmaceutici SpA; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Parma e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

di **TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento di archiviazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

*Istruttore: Rosaria Pennisi
Rif. Sinadoc: 32025/9121*

IL RESPONSABILE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.